

Decreto Dirigenziale n. 12 del 14/09/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 15 - Direzione Generale per le risorse strumentali

U.O.D. 1 - Demanio regionale

Oggetto dell'Atto:

RETI FERROVIARIE REGIONALI. LINEA NAPOLI - SANTA MARIA CAPUA VETERE (S. ANDREA) SOSPESA DALL'ESERCIZIO. PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DELLA DESTINAZIONE FERROVIARIA E SDEMANIALIZZAZIONE DELLE AREE.

IL DIRIGENTE U.O.D. 01

PREMESSO che

- a. l'art. 8 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai commi 3 e 4, ha stabilito il subentro delle Regioni allo Stato, quali concedenti delle ferrovie regionali, sulla base di Accordi di programma finalizzati a definire, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle Regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., prevedendo, altresì, il trasferimento di detti beni al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle Regioni;
- b. il comma 7 dell'art. 3 della Legge 385 del 15.12.1990, inoltre, ha stabilito che i beni immobili, opere ed impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, siano trasferiti alle Regioni competenti per l'avvio o la prosecuzione delle relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative;
- c. l'art. 12 del D. Lgs. n. 422/1997 ha previsto che all'attuazione dei conferimenti si provveda con apposito D.P.C.M., previo Accordo di Programma tra la Regione interessata ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- d. in esecuzione a quanto previsto con il D. Igs. n. 422/1997, in data 10 febbraio 2000 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra l'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Campania con cui è stato disposto, tra l'altro, il trasferimento a titolo gratuito alla Regione dei beni immobili demaniali concessi in uso alla Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Alifana e Benevento Napoli, elencati sub Allegato 2a dell'Accordo di Programma;

PREMESSO altresì che

- a. la Regione Campania, nelle more del trasferimento dei beni, ai fini della continuità del servizio di trasporto pubblico, ha provveduto, con atto del 23/12/2003, alla concessione di tutti i beni immobili costituenti le infrastrutture ferroviarie alle soc. Circumvesuviana, Sepsa e, relativamente al caso di specie, Metrocampania Nordest srl, oggi fuse in Ente Autonomo Volturno s.r.l.;
- b. con verbali di consegna definitivi prot. n.22425 del 21/12/2009, prot. n. 8822 del 23/06/2011 e prot. n. 7759/2012 del 19 giugno 2012, costituiti il MEF, tramite l'Agenzia del Demanio, il MIT, la Regione Campania Assessorato al Demanio e Patrimonio, la soc Ente Autonomo Volturno srl e la ex Metrocampania Nordest, si è provveduto alla consegna alla Regione Campania dei beni facenti parte della linea ferroviaria della linea Napoli Santa Maria Capua Vetere, sospesa all'esercizio, ubicati nei comuni di Napoli, Mugnano, Marano, Calvizzano, Villaricca, Giugliano in Campania, Aversa, Lusciano, Trentola, Ducenta, San Marcellino, Frignano, Casaluce, Teverola e Santa Maria Capua Vetere, già oggetto di verbale provvisorio di consegna del 16/06/2014;
- tra i beni facenti parte della linea Napoli Santa Maria Capua Vetere, sospesa all'esercizio ferroviario, rientrano anche quelli di cui all'allegato al presente atto, identificati per Comune e distinti per foglio catastale e particella;
- d. la soc. regionale Ente Autonomo Volturno, subentrata per effetto di atto di fusione per incorporazione alle società MetroCampania Nord Est, Circumvesuviana e Sepsa, è il soggetto Gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale per effetto di atti di concessione del 23.12.03;
- e. con note prot. n. 18715 del 22/12/2014 e prot. n. 7978 del 20/02/2015, come definitivamente integrate con nota prot. n. 10240 del 19/06/2017, l'Ente Autonomo Volturno, nella suddetta qualità, ha avviato il procedimento per la sdemanializzazione dei beni in oggetto, dettagliati nella nota menzionata e negli atti alla medesima allegati;
- f. trattasi di beni già trasferiti in proprietà regionale, ai sensi dell'Accordo di programma del 10.2.00 stipulato in esecuzione all'art. 8 del D. Lgs. n. 422.97, ed oggetto del verbale di consegna dallo



Stato alla Regione del 19.06.12, nonché in concessione alla medesima EAV per effetto del richiamato Atto del 23.12.03;

g. l'art. 3 comma 4 del citato Accordo di programma prevede che i beni trasferiti possono essere sdemanializzati, previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentito il Comitato di cui all'art. 11 dello stesso Accordo:

DATO ATTO che

- con nota, prot reg 259835 del 15.04.2016 la Direzione Generale per la Mobilità ha investito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 6571 del 10.10.16, resa a riscontro della richiesta, non ha rilevato elementi ostativi;
- nello stesso senso si è espresso anche il Comitato di cui all'art. 11 dell'Accordi di programma del 10.02.2000, riunitosi nella seduta del 03.11.16.;

RILEVATO che la Legge regionale 3 novembre 1993, n. 38, all'art. 2, prevede che "L'assegnazione di beni ad una delle categorie di classificazione indicate nel precedente art. 1 è disposta con provvedimento motivato della Giunta regionale. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione. 2. La Giunta regionale dispone il passaggio dei beni da una categoria ad un'altra. 3. Il passaggio dei beni dalla categoria della demanialità alla patrimonialità e dalla categoria della patrimonialità indisponibile a quella disponibile è disposto dalla Giunta regionale quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione finalità pubbliche. Dell'avvenuta adozione dell'atto è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della regione"

CONSIDERATO che

- a. nella documentazione trasmessa dalla soc. Ente Autonomo Volturno è contenuto l'elenco catastale generale degli immobili individuati quali beni non utilizzati, né utilizzabili ai fini dell'esercizio ferroviario;
- b. le aree in argomento non sono oggetto di atti di programmazione ferroviaria vigenti;

PRESO ATTO che, per quanto sopra, i beni identificati per Comune e distinti per foglio catastale e particella, di cui all'allegato al presente atto, non svolgono più la specifica funzione pubblica che ne giustificò originariamente la relativa classificazione tra i beni demaniali

RITENUTO

- che occorre prendere atto della cessazione della destinazione ferroviaria delle aree in oggetto, come dettagliate nella richiesta di EAV, nonché degli atti richiamati in premessa e delle determinazioni del Comitato ex art. 11 dell' Accordo di Programma del 10.02.00;
- b. quindi, di dover dichiarare, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge regionale 8 novembre 1993, n. 38, la sdemanializzazione dei beni, di cui al citato allegato, identificati per Comune e distinti per foglio catastale e particella

VISTI

- la L. 385/90;
- il D. Lgs. N. 422/97;
- l'Accordo di Programma del 10.02.00;
- l'art. 3 della Legge regionale n. 38/93;
- la DGR n. 180 del 03/05/2016;
- la DGR n. 254 del 07/06/2016;

- la DGR n. 270 del 14/06/2016;
- la DGR n. 306 del 28/06/2016;
- le note EAV prot. prot. n. 18715 del 22/12/2014, prot. n. 7978 del 20/02/2015, prot. n. 10240 del 19/06/2017;
- la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6571 del 10.10.16;
- il verbale del Comitato di cui all'art. 3 dell'Accordo di Programma del 03.11.16.
- La L.R. n.23 del 28.7.2017 art. 10.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O. dott. Pasquale Spina della UOD 01 Demanio della D.G. Risorse Strumentali, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente dell'UOD Demanio

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e nella narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto della cessazione della destinazione ferroviaria delle aree dettagliate in premessa, individuate nel documento allegato al presente atto per formarne parte integrante, nonché delle determinazioni del 03.11.2016 del Comitato ex art. 11 dell'Accordo di Programma del 10.02.00 e di tutti gli atti richiamati in narrativa;
- di dichiarare, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 8 novembre 1993, n. 38, la sdemanializzazione dei beni, di cui al citato allegato, identificati per Comune e distinti per foglio catastale e particella;
- 3. di disporne, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della 8 novembre 1993, n. 38, il relativo passaggio dalla categoria di beni demaniali alla categoria dei beni patrimoniali;
- 4. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, alla Direzione Generale per la Mobilità, all'Ente Autonomo Volturno per l'ulteriore corso, nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al BURC per la pubblicazione.

Avv. Giordano Rossana